



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 40 del 22/05/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Puzangara Lavinia del Foro di Enna per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione promosso dai Sigg. Faraci dinanzi al Giudice di Pace di Enna. -

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore 12,40 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina La Morella**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

- redigendo bilancio di previsione 2015;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
 6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
 7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, considerato che il Giudice di Pace di Enna ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti il **01/06/2015**, con invito a costituirsi nelle forme e termini di rito, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Oggetto: Incarico legale all'Avv. PUFFANO AJACAVI 4/12, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione promosso dai Sigg. Faraci dinanzi al Giudice di Pace di Enna.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Enna, notificato al Comune di Barrafranca in data 1/04/2015, con cui i Sigg. Faraci Maria, nata a Barrafranca il 03/06/1950, Faraci Luigi, nato a Enna l'11/05/1976, Faraci Marisella, nata a Barrafranca il 19/06/1970, tutti residenti a Barrafranca in Via Mintina, n.4 e Faraci Giuseppe, nato a Mazzarino l'11/06/1969 e residente ad Ostuni, in Via Berlinguer, n.3, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno del Foro di Enna, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso il di lui studio Studio, in Barrafranca alla Via Belvedere, n.4, con il quale citano il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro-tempore, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Enna all'udienza del 01/06/2015, per:

- accertare la responsabilità del Comune di Barrafranca in persona del Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art.2043 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli odierni attori e per l'effetto condannare detto Ente al risarcimento, i favore dei Sigg.Faraci Maria, Faraci Luigi, Faraci Marisella e Faraci Giuseppe dei danni patrimoniali subiti, come descritti in citazione, nella complessiva misura di Euro 4.219,07 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali stragiudiziali;

e si chiede di ammettersi C.T.U. al fine di:

1. accertare la causa dei danni ed in particolare il nesso di causalità tra i predetti danni presenti nell'abitazione degli odierni attori e la rottura della rete fognaria nella strada pubblica adiacente al fabbricato dei medesimi; salvo che il Giudice adito dovesse ritenere superfluo porre al CTU il presente quesito in considerazione del fatto che l'Ente convenuto ha espressamente ammesso, in più atti pubblici, la propria responsabilità, così come dimostrato negli atti prodotti;
2. in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, quantificare i danni arrecati subiti dagli attori.

Vista la nota prot. n. 1090 del 2804/2015, con la quale il Capo di Unità di Progetto, Dott.Santi Eugenio Diliberto, relaziona sulla questione e ritiene di opporsi alla citazione evidenziando, tra l'altro, che *"a parere dello scrivente, non sussistono i presupposti di responsabilità dell'Ente atteso che l'Ufficio è intervenuto tempestivamente non appena ha avuto la certezza circa la provenienza del liquame al di sotto della pavimentazione del garage che si è concretizzata ad ottobre per effetto della scavo effettuato dai proprietari dell'immobile all'interno della loro proprietà"*;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare gli interessi del Comune, procedendo all'affidamento di un incarico legale per difendere il Comune dinanzi al Giudice di Pace di Enna all'udienza del 01/06/2015, nel giudizio promosso dai Signori Faraci;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Enna all'udienza del 01/06/2015, nel giudizio promosso dai Signori Faraci.

Barrafranca, li _____

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

favore

Barrafranca, li 21-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 21/5/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire l'incarico all'Avv. PUZZANEARA LAVINIA del Foro di Enna per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al al Giudice di Pace di Enna all'udienza del 01/06/2015, nel giudizio promosso dai Signori Faraci;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA;
3. di impegnare la somma di € 500.00 con imputazione di spesa al capitolo 1058, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
4. dare, ancora, atto che la rimanente somma di € 1.500.00 sarà prevista ed impegnata nel

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina La Morella

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici
giorni consecutivi.
Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale:

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____ in Via _____, – Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. ___ del _____, ha deliberato di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Enna all'udienza del 01/06/2015 dai Signori Faraci, giusta procura a margine del ricorso, e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Enna all'udienza del 01/06/2015, nel giudizio promosso dai Signori Faraci., e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente

rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

CC/18

Antonio Giuseppe Bonanno
Urbani

STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO GIUSEPPE BONANNO

Patrocinante in Cassazione
Via Belvedere n. 4 94012 Barrafranca (EN) - Tel. e fax 0934/466668
Codice fiscale BNNNNG63D09F065N Partita IVA 00585510860
E-mail: antoniogiuseppe.bonanno@avvocatienna.legalmail.it

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0004127 del 13/04/2015



GIUDICE DI PACE DI ENNA

ATTO DI CITAZIONE

I Signori FARACI MARIA, nata a Barrafranca il 03/06/1950 ed ivi residente in Via Mintina n. 4 (C.F. FRCMRA50H43A676D), FARACI LUIGI, nato ad Enna l'11/05/1976 e residente a Barrafranca in Via Mintina n. 4 (C.F. FRCLGU76E11C342C), FARACI MARISELLA, nata a Barrafranca il 19/06/1970 ed ivi residente in Via Mintina n. 4 (C.F. FRCMSL70H59A676L), FARACI GIUSEPPE, nato a Mazzarino l'11/06/1969 e residente ad Ostuni in Via Berliguer n. 3 (C.F. FRCGPP69H11F065W) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno (C.F. BNNNNG63D09F065N), come da procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Barrafranca, Via Belvedere, n. 4, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica: antoniogiuseppe.bonanno@avvocatienna.legalmail.it già comunicato al Consiglio dell'Ordine di Enna e/o al seguente numero di fax 0934/466668

Deleghiamo l'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno per rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, nei gradi successivi ed anche nel procedimento esecutivo, con facoltà di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa e rinunciare agli atti del giudizio, eleggendo domicilio presso il di lui studio in Barrafranca, Via Belvedere n. 4

Faraci Maria
Faraci Luigi
Marisella Faraci
Giuseppe Tarso

PER AUTENTICA

Barrafranca *13/04/2015*
f.to

Avv. Antonio Giuseppe Bonanno

[Signature]

PREMESSO CHE

I signori Faraci Maria, Faraci Luigi, Faraci Marisella e Faraci Giuseppe sono comproprietari dell'immobile sito in Barrafranca, Via Mintina n. 4, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 30, particella 334 sub 1 unita con la particella 667 sub 2 e particella 334 sub 2, unita con la particella 667 sub 3. Sin dal mese di gennaio dell'anno 2014, la Signora Faraci Maria ha segnalato all'Ente convenuto con nota del 14/01/2014 (all. n. 2) un rilassamento del man-

to stradale di Via Mintina davanti la sua abitazione e la presenza, all'interno della casa, di forti odori di natura fognaria, circostanze che facevano sospettare una qualche rottura con conseguente perdita del collettore fognario lungo la Via Mintina; nessun riscontro però veniva fornito dall'Intestato Ente.

Trascorrendo i mesi nel silenzio dell'Ente, i Signori Faraci provvedevano, a loro spese, a fare eseguire degli accertamenti mediante scavo di due pozzetti esplorativi siti in loco.

Dallo scavo di uno dei due pozzetti emergeva la presenza di acque reflue in corrispondenza dell'attacco pavimento del garage – muro di contenimento posto sulla Via Mintina. Indi, in seguito all'ennesimo sollecito da parte dei proprietari, il Comune di Barrafranca interveniva mediante autoespurgo, tirando fuori circa 3.000 litri di acque reflue fino al prosciugamento del pozzetto.

Accertata, quindi, la rottura della rete fognaria in loco, il Comune disponeva ed eseguiva (nel mese di novembre) i necessari interventi di riparazione e ripristino della rete fognaria. Alla fine di detti lavori, i proprietari hanno eseguito un'ulteriore ispezione attraverso il pozzetto che, invero, risultava perfettamente asciutto, segno evidente che la causa della presenza stagnante dell'elevato quantitativo d'acqua riscontrato precedentemente derivava proprio dalla rottura della condotta fognaria.

Invero, a causa del guasto della rete fognaria e, soprattutto, di un mancato intervento tempestivo da parte dell'Ente pubblico, l'immobile dei Signori Faraci ha subito ingenti danni provocati dalla permanenza, per lungo periodo, delle acque reflue nel sottosuolo in corrispondenza della sua abitazione. In particolare, allo stato attuale, l'immobile presenta i seguenti danni:

- a) rigonfiamento della pavimentazione lungo il corridoio di collegamento vano scala – garage;

b) presenza di chiazze di umidità nel pavimento del pianerottolo a piano seminterrato corpo scala;

c) presenza di umidità nel muro di contenimento con ammaloramento dell'intonaco.

Quanto sopra esposto, in particolare, in ordine alla sussistenza della grave ed univoca responsabilità dell'Ente convenuto, si fa rilevare che è stato proprio quest'ultimo ad ammettere la propria responsabilità così come risulta dai relativi atti pubblici prodotti (all. n. 3, 4 e 5).

Si rileva, in particolare, che lo stesso Ente pubblico ammette la propria responsabilità così come risulta dai seguenti atti pubblici:

1) Dal contenuto della determinazione del capo unità di progetto n. 283/789 del 24/10/2014 il Comune di Barrafranca fa rilevare: “ *Considerato che si è verificato un guasto nella rete fognaria cittadina in Via Mintina per ml. 75,00. Considerato, altresì, che il danno deriva da pessimo stato d'uso della condotta che oltre a causare danni specifici ad una abitazione, non si esclude possano verificarsi danni alle altre abitazioni limitrofe e sversamenti di liquami nel sottosuolo [...]* ” (all. n. 3 pag. 2).

2) Dal contenuto dell'ordinanza sindacale n. 36 del 24/10/2014 il Comune di Barrafranca fa rilevare: “ *Considerato che si è verificato un guasto nella rete fognaria cittadina in Via Mentina; Considerato, altresì, che il guasto ha causato la fuoriuscita di liquami presso una abitazione privata con conseguenti gravi problemi igienico-sanitari. Ritenuta urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori stante la necessità di evitare disagi alla cittadinanza [...]* ” (all. n. 4).

3) Dal contenuto dell'attuazione dell'ordinanza sindacale n. 36 del 24/10/2014 datata 27/10/2014 il Comune di Barrafranca fa rilevare: “ *Nella via Mintina, la rete fognaria, obsoleta e non più efficiente, sta determinando notevoli problemi nell'utilizzo degli scarichi delle acque nere e bianche; a seguito di uno scavo esplorativo è emer-*

1010

sa la vetustà della rete ed è necessario sostituirla immediatamente al fine di scongiurare inconvenienti igienico sanitari e danni alle abitazioni limitrofe [...] ” (all. n. 5 pag. 2).

In ordine alla conferma di quanto sopraesposto si fa rilevare che è stata redatta apposita relazione tecnica. In particolare, il Consulente tecnico, dopo aver visionato l'interno del fabbricato, affermava, senza esitazione alcuna, che il danno derivava dalla rottura della rete fognaria, circostanza peraltro ammessa dallo stesso Comune che, seppure in estremo ritardo, ha provveduto al riparo degli ingenti guasti.

Il consulente tecnico fa, in particolare, rilevare che sussiste la responsabilità del Comune di Barrafranca, atteso che i danni nell'immobile degli odierni attori, ritratti nelle foto prodotte, sono da ricondurre esclusivamente alla presenza di acque reflue nelle fondazioni del fabbricato causate dalla rottura della rete fognaria nella via pubblica.

In punto di diritto si rappresenta, pertanto, che sussiste la responsabilità del Comune di Barrafranca ai sensi dell'art. 2043 c.c. considerato che, sebbene gli attori avevano segnalato i guasti di cui sopra da un lungo lasso di tempo con invito del 14/01/2014 (all. n. 2), l'Ente pubblico ha provveduto ad attuare la manutenzione della rete fognaria in questione solo dopo ben 11 mesi (in particolare nel novembre 2014, all. n. 5), non predisponendo tempestivamente, quindi, gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni ai terzi.

In subordine è configurabile, a carico del Comune di Barrafranca una responsabilità ex art. 2051 c.c., in presenza della relazione esistente tra il custode e la cosa che rientra nella sua sfera di controllo; in quanto rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico il dovere di provvedere al controllo della ordinaria sistemazione ed alla manutenzione della rete fognaria, nel rispetto delle normali regole di prudenza e diligenza.

A causa della condotta dell'Ente convenuto, gli attori rivendicano il risarcimento dei seguenti danni:

- I Signori Faraci, così come accertato e stimato dal CTP (vedasi all. n. 10), hanno eseguito alcuni lavori di ripristino indispensabili nell'abitazione al fine di risanare lo stato dei luoghi prima del manifestarsi delle infiltrazioni d'acqua. In particolare, le spese sostenute dai Sig.ri Faraci possono così elencarsi: scavo a sezione obbligata per n. 2 pozzetti esplorativi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubblica discarica, demolizione di massetto in cls di sottopavimentazione lato corridoio e prima campata locale garage; svellimento pavimentazione in marmo botticino pianerottolo corpo scala piano seminterrato; fornitura e messa in opera di pavimentazione in marmo botticino pianerottolo corpo scala a piano seminterrato, esecuzione di massetto quadro-ne locale garage, esecuzione di intonaco lato muro via Mintina a piano seminterrato, sostenendo una spesa complessiva pari ad Euro 1830,00 come risulta dalla fattura n. 7 del 25.03.2015 rilasciata dall'impresa edile Ferrera Alessandro (all. 12).
- Dopo aver effettuato idonea perizia, l'Ingegnere incaricato ha ritenuto che i danni causati dalla rottura della rete fognaria nel manto stradale ammontano ad una spesa stimata di **Euro 4.219,07** (compreso l'importo già pagato in favore dell'impresa edile);
- A causa della vicenda *de qua*, inoltre, gli odierni attori hanno dovuto incaricare un tecnico di fiducia per la stesura della relazione di consulenza tecnica. Spetta dunque ai predetti anche il rimborso delle spese relative alla consulenza tecnica.

Giova evidenziare, inoltre, che gli attori si riservano di chiedere alla controparte ulteriori risarcimenti laddove nel tempo dovessero palesarsi ulteriori danni nella loro abitazione che al momento non si sono manifestati.

Si fa rilevare che, gli odierni attori, prima di adire le vie legali, hanno inviato una prima diffida datata 11/12/2014 (all. n. 6) ed una seconda diffida datata 9/02/2015 (all. n. 8), invitando l'Intestato Ente pubblico, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 del decreto legge n. 132 del 12.09.2014, convertito in legge 162/2014, a voler stipulare, con i sottoscritti, una convenzione di negoziazione assistita. Tuttavia, il Comune, con lettera del 4/03/2015, non aderiva all'invito di negoziazione assistita. (all. n. 9)

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto difensore nell'interesse dei propri rappresentanti

CITANO

Il Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, avente sede legale in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, codice fiscale 80003210863, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Enna per l'udienza del 01/06/2015, con l'invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, e con l'avvertimento che in mancanza di costituzione si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:

-accertare la responsabilità del Comune di Barrafranca in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli odierni attori e per l'effetto condannare detto Ente al risarcimento, in favore dei Signori Faraci Maria, Faraci Luigi, Faraci Marisella e Faraci Giuseppe dei danni patrimoniali subiti, ut supra descritti nella complessiva misura di Euro 4.219,07 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi professionali stragiudiziali, relativi alla procedura della negoziazione assistita e del presente giudizio, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede ammettersi C.T.U. al fine di:


1. accertare la causa dei danni ed in particolare il nesso di causalità tra i predetti danni presenti nell'abitazione degli odierni attori e la rottura della rete fognaria nella strada pubblica adiacente al fabbricato dei medesimi; salvo che il Giudice adito dovesse ritenere superfluo porre al CTU il presente quesito in considerazione del fatto che l'Ente convenuto ha espressamente ammesso, in più atti pubblici, la propria responsabilità, così come dimostrato negli atti prodotti (all. n. 3, 4 e 5).
2. in caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra, quantificare i danni arrecati subiti dagli attori.

SI PRODUCONO: 1) originale atto di citazione; 2) segnalazione guasti effettuata dalla Sig.ra Faraci Maria datata 14/01/2014; 3) determinazione del capo unità di progetto del Comune di Barrafranca n. 283/789 del 24/10/2014; 4) ordinanza sindacale del Comune di Barrafranca n. 36 del 24/10/2014; 5) attuazione ordinanza sindacale n. 36 del 24/10/2014 datata 27/10/2014; 6) atto di diffida del 11/12/2014; 7) risposta negativa del Comune di Barrafranca del 28/01/2015 alla diffida inviata; 8) atto di diffida, con contestuale richiesta di negoziazione assistita del 9/02/2015; 9) risposta negativa del Comune di Barrafranca del 4/03/2015 all'invito della negoziazione assistita; 10) relazione di perizia con allegati: piante delle fondazioni e del seminterrato, foto e stima di spesa; 11) foto ritraenti i lavori effettuati; 12) fattura n. 7 del 25.03.2015 di Euro 1.830,00 emessa dall'impresa edile Ferrera Alessandro.

Il sottoscritto difensore Avv. Antonio Giuseppe Bonanno, ai fini del contributo unificato, dichiara ai sensi della legge, che il valore della presente controversia è di Euro 4.219,07.

Barrafranca, 26/03/2015

Avv. Antonio Giuseppe Bonanno



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio UNEP del Tribunale di Enna, a
richiesta dell'Avv. Antonio Giuseppe Bonanno

CERTIFICO

di aver notificato copia del superiore atto al Comune di Barrafranca, in persona del Sin-
daco pro tempore, avente sede legale in Barrafranca, Piazza Regina Margherita , median-

te consegna a mani *avv. B.* a mezzo del servizio postale con raccomandata
n° e avviso di ricevimento,
ai sensi di legge.

Enna...10 APR. 2015

Ufficiale Giudiziario
Giovanni PIRO